



Roma

A

*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare – Direzione generale per la
crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
(cress@pec.minambiente.it)

E/pc.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche
(mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it)

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della Direzione Generale ABAP
([mbac-dg-
abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it))

Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare – Commissione Tecnica
di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
(ctva@pec.minambiente.it)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 *Fasc.* 19.42.1/2019

Regione Marche
(regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Oggetto: [ID_VIP: 5572] **Metanodotto di rete regionale Anello Val d'Aso DN 150(6") DP 75 bar e bretella.** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, art. 19, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A.

Osservazioni della Direzione generale ABAP ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 e vigente dal 5 febbraio 2020;

CONSIDERATO che, con nota prot. 81349 del 13/10/2020, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato la procedibilità dell'istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi

1/6

24/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presentata da Società Gasdotti Italia relativamente al progetto "Metanodotto di rete regionale Anello Val d'Aso DN 150(6") DP 75 bar e bretella", comunicando contestualmente l'avvenuta pubblicazione sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente dello Studio preliminare ambientale e la documentazione a corredo dello stesso depositata dal proponente ai fini della procedura in oggetto;

CONSIDERATO che l'opera in oggetto interessa i seguenti Comuni: Montefiore dell'Aso (AP), Carassai (AP), Petritoli (FM), Ortezzano (FM), Montalto delle Marche (AP), Montedinove (AP), Rotella (AP), Force (AP), per una lunghezza di 20,408 km per la linea e di 1,273 km per la bretella;

CONSIDERATO che il Servizio V – *Tutela del paesaggio* di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 30886 del 23/10/2020 ha richiesto alla competente Soprintendenze ABAP delle Marche il parere endoprocedimentale di competenza e al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, con nota prot. 20043 del 03/11/2020, la **Soprintendenza ABAP delle Marche** ha espresso il proprio parere di competenza come qui di seguito integralmente riportato:

<In riscontro alla richiesta pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 23/10/2020 con prot. n. 19304, con la quale codesta Direzione Generale ha richiesto il contributo istruttorio in merito alle procedure relative all'intervento di cui all'oggetto;

Vista la L.R. n.03/2012;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", Parte III, ed in particolare l'art. 146;

Visto il decreto legislativo 50/2016, recante il "Codice degli Appalti", art. 25;

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta e le relative integrazioni;

Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella realizzazione del metanodotto "Anello Val d'Aso" (DN 150 e DP 75 bar) e Bretella", ubicato all'interno della Regione Marche, tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo per una lunghezza complessiva di 20,408 km, la Bretella (DN 100 e DP 75 bar), parte integrante del progetto, si sviluppa per una lunghezza di 1,273 Km. Il progetto del Metanodotto di rete regionale "Anello Val d'Aso DN 150 (6") DP 75 bar e Bretella" prevede la realizzazione di una nuova condotta che, staccandosi dall'impianto terminale dell'esistente Metanodotto di rete regionale "Val d'Aso" DN 150 (6") nel Comune di Montedinove (AP), lungo la Strada Provinciale n. 170, raggiunge e segue il fondovalle del Fiume Aso sino alla località ex Fornace De Vecchis nel comune di Montefiore dell'Aso (AP), dove verrà realizzato un impianto terminale consistente in un Punto di Intercettazione e Derivazione Importante (P.I.D.I.), che permetterà il collegamento/interconnessione con l'esistente Metanodotto di rete nazionale "Cellino – Teramo – S. Marco II tr. DN 500 (20") DP 75 bar". La Bretella DN 100 (4"), di collegamento con l'impianto di produzione biometano 4R s.r.l., si diramerà dal metanodotto principale nella piana alluvionale del fiume Aso, in contrada Mulino, interessando i territori comunali di Montedinove (AP), Rotella (AP) e Force (AP). In generale, saranno presenti n. 4 impianti PIDI, da uno dei quali (PIDI n. 2) si stacca l'allacciamento per la Bretella e un PIDA terminale posizionato alla fine della stessa. Il tracciato di progetto insiste su aree caratterizzate da una Bassa urbanizzazione, ricadenti in massima parte in zone agricole.

Considerato il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. giusto il D.G.R.M. n. 23965 del 02/09/1980 "Territorio comunale di Force" che nel suo enunciato contiene le motivazioni a sostegno della tutela;

Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull'area in oggetto ope legis ex art. 142, comma 1 lettera c) e lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito;

2/6

24/12/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Considerato l'elevato potenziale archeologico del territorio regionale;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., non ritiene necessaria l'assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in relazione all'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti di tutela che interessano le aree in oggetto. Tuttavia, al fine di ottimizzare l'inserimento dell'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, si ritiene che il presente progetto debba essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive:

- le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio, siano realizzate con rispetto delle zone d'insediamento, considerando la futura smobilitazione delle stesse, pertanto siano utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzate con tecniche costruttive reversibile; dovrà essere ripristinato il manto di copertura vegetazionale ante operam;
- in generale in corrispondenza delle opere di scavo e rinterro dovrà essere ripristinato il profilo originario del terreno;
- nell'attraversamento dei fiumi e/o fossi siano adottate misure cautelative per la salvaguardia dell'ambiente durante la fase esecutiva dei lavori, evitando per quanto possibile interventi e percorrenze all'interno dell'alveo. Siano inoltre presentate tavole progettuali relative ai particolari costruttivi degli attraversamenti con le relative specifiche dei materiali e delle finiture. In ogni caso si richiede che siano sempre previsti il ripristino delle quote originali e della morfologia di alveo e sponde da realizzarsi con interventi di ingegneria naturalistica;
- è fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti; l'eventuale taglio di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, dovrà essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie. tutti gli interventi di compensazione vegetazionale dovranno prevedere l'impianto di alberature ed arbusti già adulti;
- al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto, nonché ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. 12/12/2005 – All. A Relazione Paesaggistica), si prescrive che la realizzazione dei manufatti sia integrata con un progetto di mitigazione a verde, con alberature di notevole impianto, comprendenti alberature ad alto fusto, sempreverdi, autoctone e a rapido accrescimento (es. cipresso, leccio). Tali schermature a verde saranno realizzate evitando disposizioni geometriche ed artificialmente lineari. I nuovi manufatti P.I.D.I. dovranno risultare coerenti con i caratteri tradizionali del paesaggio agricolo in cui si inseriscono e a tale scopo dovranno essere realizzati con manto di copertura a coppi e finitura delle pareti esterne ad intonaco con tinteggiatura di cromia tenue afferente alla scala delle terre naturali. Si richiede inoltre che tutte le recinzioni siano tinteggiate in verde e realizzate con muretti di sostegno di minima elevazione. Per la sistemazione delle aree carrabili e pedonali si ritiene necessario l'utilizzo di materiali locali, drenanti ed ecologici con colorazione afferente alla gamma delle terre maggiormente idonea al contesto paesaggistico. Si preveda, per quanto possibile, di evitare la realizzazione dei manufatti in mezzo ai campi agricoli, ma di preferire un posizionamento in prossimità di altri manufatti, lungo i margini stradali o in corrispondenza di altri segni già presenti nei vari contesti territoriali;

Si rammenta infine che questa Soprintendenza potrà esprimere ulteriori valutazioni di competenza nella successiva fase di progettazione, al momento della richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologica, non si ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato a VIA. Si ricorda tuttavia che il documento prodotto "Valutazione di impatto archeologico" a firma dei dott. Piermarini e Fazzini per la Cooperativa Archeologia (elaborato 5607-001-RT-D-0007) non può risultare determinante per la valutazione del possibile impatto del progetto sul patrimonio archeologico e dunque non sostituisce il Documento di Valutazione di Archeologia Preventiva che dovrà essere inoltrato a questa Soprintendenza, assieme al progetto di fattibilità, per il procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si rappresenta che tale specifico documento, contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, anche tramite fotointerpretazione, dovrà rappresentare planimetricamente, oltre i vincoli esistenti, tutti i siti conosciuti per un'area di almeno 500 m dalla linea di tracciato, e ricomprendere anche i tratti attualmente previsti da progetto in tecnica trenchless.

Potrà risultare utile, nell'ambito del suddetto procedimento di verifica preventiva, accompagnare il Documento di Valutazione con una proposta di individuazione di saggi e trincee preventive stabilita sulla base dei gradienti di rischio emersi>;

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 34551 del 25/11/2020 ha espresso le seguenti valutazioni:

<Con riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 20043 del 3.11.20 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso le proprie valutazioni di competenza.

In particolare, per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza ritiene che il progetto non debba essere sottoposto a VIA, ma questa valutazione non implica l'autorizzazione del progetto medesimo.

In proposito, infatti, si fa innanzitutto presente che per proseguire l'iter autorizzatorio la Società proponente dovrà inviare una nuova VIArch, dal momento che «il documento prodotto "Valutazione di impatto archeologico" a firma dei dott. Piermarini e Fazzini per la Cooperativa Archeologia (elaborato 5607-001-RT-D-007) non può risultare determinante per la valutazione del possibile impatto del progetto sul patrimonio archeologico».

Dal giudizio espresso dalla Soprintendenza emerge chiaramente il fatto che sono state rilevate alcune carenze in detto documento, e infatti si richiedono «tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni del terreno, della lettura della geomorfologia del territorio» e si fa presente la necessità di «ricomprendere anche i tratti attualmente previsti dal progetto in tecnica trenchless».

Nel suggerimento di «accompagnare il Documento di Valutazione con una proposta di individuazione di saggi e trincee preventive stabilita sulla base di gradienti di rischio emersi» si legge inoltre con molta chiarezza un riferimento preciso al notevole livello di rischio archeologico presentato dal territorio, che richiede l'attivazione di tutti gli strumenti prescritti dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Stante quanto richiesto dalla Soprintendenza territoriale, di cui si condividono le valutazioni, sarà pertanto necessario che nel parere complessivo siano riportate anche le prescrizioni che dovranno essere rispettate nell'iter autorizzatorio del progetto.>;

CONSIDERATO che l'opera in progetto si colloca nella piana della Valle dell'Aso, connotata dalla presenza del fiume Aso, da colture agricole con anche vegetazione spontanea, e bassa urbanizzazione;

CONSIDERATO che sull'area interessata dall'intervento insistono vincoli di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) e lettera g), del D.Lgs. 42/2004, e ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo per il D.G.R.M. n. 23965 del 02/09/1980 "Territorio comunale di Force";

4/6

24/12/2020



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che, con riferimento alla compatibilità dell'opera con l'interesse paesaggistico tutelato e alla sua conformità con le disposizioni contenute nel piano paesistico regionale vigente, le opere in progetto, per tipologia, forma e dimensione possono ritenersi in linea di massima in grado di salvaguardare i valori codificati dai provvedimenti di tutela che interessano le aree in oggetto;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tutela del patrimonio archeologico, è da considerare l'elevato potenziale archeologico del territorio regionale, e che per la realizzazione dell'opera sono previsti scavi a cielo aperto e anche trivellazioni mediante tecnologia trenchless;

CONSIDERATO che il documento elaborato dal Proponente denominato "Valutazione di impatto archeologico" (elaborato 5607-001-RT-D-0007) non può risultare determinante per la valutazione del possibile impatto del progetto sul patrimonio archeologico e dunque non sostituisce il Documento di Valutazione di Archeologia Preventiva;

Per quanto sopra esposto e considerato, questa Direzione generale, acquisiti il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP delle Marche e il contributo istruttorio del Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa stessa Direzione generale, all'esito dell'istruttoria condotta, **ritiene che l'opera possa essere esclusa dalla procedura di VIA con la condizione che**, ai fini di evitare e prevenire i potenziali impatti significativi e negativi dell'opera sul patrimonio culturale e per un miglior inserimento nello specifico contesto paesaggistico interessato, **il progetto recepisca le seguenti indicazioni nelle successive fasi della progettazione:**

Relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico (prescrizione n.1):

1. Ai fini del procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, per valutare l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico, sia predisposto lo specifico Documento di Valutazione di Archeologia Preventiva e sottoposto alla competente Soprintendenza, assieme al progetto di fattibilità, nella successiva fase di progettazione dell'opera. Tale specifico documento dovrà contenere tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, anche tramite fotointerpretazione; dovrà rappresentare planimetricamente, oltre i vincoli esistenti, tutti i siti conosciuti per un'area di almeno 500 m dalla linea di tracciato, e ricomprendere anche i tratti attualmente previsti da progetto in tecnica trenchless. Potrà risultare utile, nell'ambito del suddetto procedimento di verifica preventiva, accompagnare il Documento di Valutazione con una proposta di individuazione di saggi e trincee preventive stabilita sulla base dei gradienti di rischio emersi.

Relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio (prescrizioni nn. 2- 6):


2. Le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio siano realizzate con rispetto delle zone d'insediamento, considerando la futura smobilitazione delle stesse, pertanto siano utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzate con tecniche costruttive reversibile; dovrà essere ripristinato il manto di copertura vegetazionale ante operam;
3. In corrispondenza delle opere di scavo e rinterro dovrà essere ripristinato il profilo originario del terreno;
4. Nell'attraversamento dei fiumi e/o fossi siano adottate misure cautelative per la salvaguardia dell'ambiente durante la fase esecutiva dei lavori, evitando per quanto possibile interventi e percorrenze all'interno dell'alveo. Siano inoltre sviluppati approfondimenti progettuali relativi alle soluzioni costruttive degli attraversamenti con le relative specifiche dei materiali e delle finiture. In ogni caso si richiede che siano sempre previsti il ripristino delle quote originali e della morfologia di alveo e sponde da realizzarsi con interventi di ingegneria naturalistica;




5. È fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti; l'eventuale taglio di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, dovrà essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante la messa in opera di esemplari della stessa specie. Tutti gli interventi di compensazione vegetazionale dovranno prevedere l'impianto di alberature ed arbusti già adulti;
6. Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto, nonché ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. 12/12/2005 – All. A Relazione Paesaggistica), la realizzazione dei manufatti sia integrata con un progetto di mitigazione a verde, con alberature di notevole impianto, comprendenti alberature ad alto fusto, sempreverdi, autoctone e a rapido accrescimento (es. cipresso, leccio). Tali schermature a verde saranno realizzate evitando disposizioni geometriche ed artificiosamente lineari. I nuovi manufatti P.I.D.I. dovranno risultare coerenti con i caratteri tradizionali del paesaggio agricolo in cui si inseriscono e, a tale scopo, dovranno essere realizzati con manto di copertura a coppi e finitura delle pareti esterne ad intonaco con tinteggiatura di cromia tenue afferente alla scala delle terre naturali. Si richiede inoltre che tutte le recinzioni siano tinteggiate in verde e realizzate con muretti di sostegno di minima elevazione. Per la sistemazione delle aree carrabili e pedonali si ritiene necessario l'utilizzo di materiali locali, drenanti ed ecologici con colorazione afferente alla gamma delle terre maggiormente idonea al contesto paesaggistico. Si preveda, per quanto possibile, di evitare la realizzazione dei manufatti in mezzo ai campi agricoli, ma di preferire un posizionamento in prossimità di altri manufatti, lungo i margini stradali o in corrispondenza di altri segni già presenti nei vari contesti territoriali;

Inoltre, nella successiva fase di progettazione dell'opera, ulteriori valutazioni potranno essere espresse dalla competente Soprintendenza nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Si resta in attesa di conoscere la determinazione da parte di codesto Ministero dell'ambiente in merito alla procedura in oggetto e, qualora intenda concludere la medesima escludendo l'opera dalla procedura di VIA, vorrà considerare le osservazioni con le relative condizioni espresse da questo Ministero ai sensi dell'art. 19, co. 7 del D.Lgs. 152/2006 accludendole allo specifico provvedimento Direttoriale.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Maria Teresa Idone – A.O. UOTT. n.6 
(tel. 06/6723.4810 – mariateresa.idone@beniculturali.it)

(*) Per Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini
Il Funzionario architetto
Arch. Rosario Rocco Tramutola 

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI) 

(*) Giusta delega prot. n. 35171 del 01/12/2020

24/12/2020

6/6

